

# ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA'

## EMILIA ORIENTALE

Sede legale: P.zza XX Settembre, 1 - 40043 - Marzabotto (BO)

### *N. 89 Registro delle deliberazioni del Comitato esecutivo*

#### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO

#### **SEDUTA del 07 ottobre 2013**

L'anno **DUEMILATREDICI**, il giorno 7 del mese di ottobre, alle ore 09 e minuti 30 presso Comune di Marzabotto (sala consiliare) - Via Giacomo Matteotti, 10 - 40043 Marzabotto (Bo), a seguito di convocazione del 02/10/2013, conservata in atti con Prot. n. 3454, si sono riuniti i componenti del Comitato Esecutivo.

All'atto della discussione del presente argomento, risultano, come di seguito indicato, presenti o

<b>Nominativo</b>	<b>In rappresentanza di:</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Presente</b>
Ceccoli Sandro	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale Comunità del Parco Regionale Abbazia di Monteveglio	Presidente	X
Burgin Emanuele	Provincia di Bologna	Rappresentante	X
Archetti Giorgio	Comunità del Parco regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa	Rappresentante	X
Franchi Romano	Comunità del Parco Storico regionale di Monte Sole	Rappresentante	X
Moruzzi Carlo	Comunità del Parco regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone	Rappresentante	X
Polmonari Sergio	Comunità del Parco regionale Corno alle Scale	Rappresentante	X

**Presenti n. 6**

**Assenti n. 0**

Assiste in qualità di Direttore il Arch. Lucia Montagni.

Accertata la presenza del numero legale, **CECCOLI SANDRO**, in qualità di **PRESIDENTE**, dichiara valida la seduta ed invita a passare alla discussione del n.1 dell' o.d.g. avente ad oggetto:

#### **Approvazione del Regolamento per l'esercizio dell'attività venatoria nelle aree contigue (zone di Pre-Parco) del Parco Regionale del Corno alle Scale per il periodo 2014/2017**



Parco dell'Abbazia di Monteveglio



Parco Corno alle Scale



Parco Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa



Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone



Parco Storico di Monte Sole

## IL COMITATO ESECUTIVO

### Delibera

1. **di approvare** il Regolamento per l'esercizio dell'attività venatoria nelle aree contigue (zone di Pre-Parco) del Parco Regionale del Corno alle Scale per il periodo 2014/2017;
2. **di dare mandato al** personale della sede del Parco del Corno alle Scale affinché, all'atto del rilascio dei tesserini per l'attività venatoria, ne fornisca copia ai cacciatori.

### Motivazione

La gestione dell'attività venatoria nelle aree contigue dei parchi regionali è normata da una serie di Leggi nazionali e regionali, Piani e Regolamenti:

- La Legge 6 dicembre 1991 n. 394 "Legge quadro sulle aree protette", con la quale si dettano i "confini" entro i quali tale oggetto deve essere trattato a livello regionale;
- La Legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", che prende in considerazione il tema del prelievo venatorio declinandolo anche nei casi in cui questo avvenga in quelle porzioni di un'area protetta dove ciò sia ammissibile;
- La Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 e successive modifiche "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria", che entrando nel merito definisce, agli artt. 20 e 21, gli strumenti attraverso i quali l'attività venatoria in un'area contigua può essere regolamentata;
- La "Carta regionale delle vocazioni faunistiche" approvata con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 122 del 25 luglio 2007 e ss.mm.e ii., che individua le aree a maggior vocazionalità anche rispetto alle specie che possono essere fatte oggetto di prelievo venatorio;
- Il Regolamento Regionale 27 maggio 2008, n. 1 "Regolamento per la gestione degli Ungulati in Emilia-Romagna", con il quale si norma il prelievo degli ungulati;
- La Legge Regionale 17 febbraio 2005 n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti dalla rete Natura 2000" che innovò la LR 11/88;
- La LR 24/2011, che ha riorganizzato il sistema delle aree protette regionali, modificando in parte la LR 06/2005 nelle parti che trattano del tema in oggetto e dei meccanismi della sua approvazione;
- Il Piano Faunistico venatorio Provinciale, recentemente prorogato sino a tutto il corrente anno;
- Le norme di attuazione del Piano Territoriale del Corno alle scale attualmente in vigore, che specificano come l'attività venatoria possa essere declinata, per le aree contigue.

La procedura posta in essere, rispettosa del dettato dell'art. 5, comma 3 della LR 24/11, ha visto la Comunità del Parco del Corno alle Scale predisporre una bozza di regolamento in occasione della seduta del 5 luglio 2013, la quale è stata posta all'attenzione dei portatori di interesse durante un incontro svoltosi nella stessa data presso la residenza comunale di Lizzano, alla quale furono invitate le Associazioni ambientaliste, quelle venatorie e le Organizzazioni agricole presenti nell'area contigua, oltre al Consorzio degli utilisti.

Considerato che in tale sede non emersero osservazioni volte a richiedere la modifica di quanto predisposto dalla Comunità del Parco, la proposta di Regolamento in oggetto perveniva in Comitato esecutivo in occasione della seduta del 26/07/2013, dopo tale passaggio, senza che vi fossero apportate modifiche, essa veniva quindi trasmessa alla Provincia di Bologna ai sensi dell'art. 6, comma 4 lettera h della LR 24/2011 per l'ottenimento del parere di competenza, rilasciato il 24 settembre 2013 con Delibera di Giunta n. 300 per poi tornare in Esecutivo per l'approvazione nella seduta odierna con alcune correzioni legate a riferimenti normativi.

# ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA ORIENTALE

Sede legale: P.zza XX Settembre, 1 - 40043 - Marzabotto (BO)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Sandro Ceccoli

DIRETTORE

Arch. Lucia Montagni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale quindici giorni consecutivi dal 11/10/2013 al 26/10/2013 ai sensi di legge.

## certificato di esecutività

Si attesta che la suesesa deliberazione, pubblicata per il tempo di legge all'Albo Pretorio, è diventata esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 3, del T.U.E.L. 267/2000.

Lì, 07/10/2013

La suesesa deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (T.U.E.L.).



Parco dell'Abbazia  
di Monteveglio



Parco Corno  
alle Scale



Parco Gessi Bolognesi e  
Calanchi dell'Abbadessa



Parco dei Laghi  
di Suviana e Brasimone



Parco Storico  
di Monte Sole

# ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA ORIENTALE

Sede legale: P.zza XX Settembre, 1 - 40043 - Marzabotto (BO)

## **DELIBERAZIONE DI COMITATO ESECUTIVO**

Delibera nr. **89**      Data Delibera **07/10/2013**

### **OGGETTO**

**Approvazione del Regolamento per l'esercizio dell'attivita' venatoria nelle aree contigue (zone Pre-Parco) del Parco Regionale del Corno alle Scale per il periodo 2014/2017**

*PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000*

IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE  
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :

**FAVOREVOLE**

Data 04/10/2013

IL RESPONSABILE

*Massimo Rossi*



Parco dell'Abbazia  
di Monteveglio



Parco Corno  
alle Scale



Parco Gessi Bolognesi e  
Calanchi dell'Abbadessa



Parco dei Laghi  
di Suviana e Brasimone



Parco Storico  
di Monte Sole

**Regolamento per l'esercizio dell'attività venatoria nelle aree contigue (zone di Pre-Parco) del Parco Regionale del Corno alle Scale per il periodo 2014/2017.**

**ART. 1**

**Finalità**

Con le presenti norme si regolamenta l'esercizio dell'attività venatoria nelle aree contigue al Parco (Pre-Parco), secondo le modalità definite dalla L. 157/2005 e dalle Norme di Attuazione del Piano faunistico-territoriale del Parco, sentito anche il parere dell'ISPRA (prot. n. 3253/TA13 del 4/5/2005).

**ART. 2**

**Durata e validità**

Il presente regolamento costituisce stralcio del Regolamento del Parco Regionale del Corno alle Scale, secondo quanto previsto dall'art. 2 terzo alinea, del Piano Territoriale del Parco. In conformità con quanto previsto dal citato articolo, il presente regolamento stralcio ha validità di quattro anni dalla data di acquisizione di efficacia, e comunque per la durata delle stagioni venatorie dal 2014 al 31 dicembre 2017 compreso.

**ART. 3**

**Divieti di Caccia**

Nei territori del Parco (zone A, B, C) è vietata l'attività venatoria a norma dell'art. 22, comma 6 della L. 394/91, art. 21 della L. 157/92 e art. 35, comma 3 della L.R. n.6/2005.

**ART. 4**

**Zone ammesse all'esercizio dell'attività venatoria**

1. L'esercizio dell'attività venatoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale del Parco, è ammessa in area contigua (Pre-Parco) all'interno dei seguenti confini: NORD: Rio Rì dalla confluenza con il Torrente Dardagna fino al ponte di Rio Rì, confini del Parco e si prosegue per la strada forestale dei Bagnadori fino all'incrocio con la strada di Pian del Cerro, proseguendo per la medesima fino all'incrocio per i Burroni e si scende per il sentiero fino a Budiara; EST: lungo la strada per Monte Pizzo, Fosso Fontana mezza Silla, Bocca delle Tese, sentiero per Fosso di Fiammineda fino a quota m 1050, con tabellazione costeggiando il limite del bosco fino alla sponda oltre il Fosso della Casetta, scendendo per il crinale fino al Casone all'altezza di Piangrande, scendendo poi per il sentiero che si immette in quello degli arceri, proseguendo per il medesimo fino a Campo di Serra, Pianaccio, strada per Segavecchia, Curva del Vento, crinale che conduce alla confluenza del torrente Causso con il torrente Silla, segue a salire il torrente Causso fino alla canale che conduce alla fontana dei Sodi e sale per il sentiero che porta fino alla Caffa, scende poi per i confini dell'area contigua (Pre-Parco) fino al torrente Baricello e prosegue fino al ponte di Taccaia risalendo per la strada fino alle Fontane, Lizzano, Vidiciatico, La Cà, Farne, fino al Dardagna e risalendo fino alla confluenza con il Rio Rì.

2. E' vietato danneggiare e disturbare intenzionalmente qualsiasi specie della fauna e con qualsiasi mezzo, al di fuori dell'attività venatoria regolamentata.

3. E' vietato effettuare qualsiasi tipo di immissione di fauna in libertà (compresi reintroduzioni e ripopolamenti di specie autoctone), salvo quanto previsto da specifici piani e programmi predisposti ed attuati direttamente dal Consorzio di Gestione del Parco, nel rispetto del Piano Faunistico Venatorio Provinciale.

4. I confini di zona per la caccia in girata sono i seguenti:

a) Pianaccio, strada per Segavecchia fino alla curva del vento, crinale che scende alla confluenza del torrente Causso con il torrente Silla, si scende lungo il torrente Silla fino alla confluenza con il Rio dei Bagnadori e si risale per il medesimo Rio fino a Pianaccio;

b) Porchia, si scende lungo il Silla fino a Taccaia, si risale per la strada vicinale fino alle Fontane e si prosegue per la strada provinciale fino alla svolta, poi per la strada comunale fino a Porchia.

5. I confini di zona per la caccia in braccata sono i seguenti:

a) Zona Monteacuto:

dalla confluenza del torrente Silla con il torrente Causso si sale per il Causso fino alla canale che conduce alla Fontana dei Sodi e prosegue per il sentiero fino alla Caffa, si scende poi lungo i confini dell'area contigua (Pre-Parco), fino al torrente Baricello e si prosegue fino al ponte di Taccaia, risalendo per il torrente Silla fino alla confluenza con il Rio Causso;

b) Zona La Cà:

Vidiciatico, si sale per la strada provinciale fino al ponte di Rio Rì, confini del Parco e si prosegue per la strada forestale per i Bagnadori fino all'incrocio con la strada di Pian del Cerro, si prosegue lungo la medesima fino all'incrocio per i Burroni e si scende per la strada forestale fino a Budiara, proseguendo per la strada che scende fino a Vidiciatico;

c) Zona Monte Pizzo:

Vidiciatico, strada fino a Budiara, si prosegue per la strada del Monte Pizzo e si sale per il Fosso di Fontana Mezza Silla fino alla Bocca delle Tese, si scende per il sentiero per il fosso Fiammineda fino a quota m 1050 con tabellazione costeggiando il limite del bosco fino alla sponda oltre il Fosso della Casetta, scendendo per il crinale fino al Casone all'altezza di Piangrande, scendendo poi per il sentiero che si immette in quello degli arceri, proseguendo per il medesimo fino a Campo di Serra, Pianaccio, si prosegue per la strada comunale fino a Lizzano e si sale per la strada provinciale fino al ponte del Rio Freddo, seguendo i confini di area contigua (Pre-Parco) e salendo fino a Vidiciatico;

d) Zona Poggiolforato:

Ponte sul Rio Rì, torrente medesimo fino alla confluenza col torrente Dardagna, si scende per il medesimo fino a Cà Poli, fino ai laghetti di Casa Miglianti all'incrocio del ruscello di Cà Tondelli, si risale per il medesimo fino ai confini del area contigua (Pre-Parco) e si prosegue per la strada provinciale fino al ponte di Rio Rì.



## **ART. 5**

### **Esercizio dell'attività venatoria**

1. L'attività venatoria è consentita in regime di caccia programmata nell' area contigua (Pre-Parco) di cui all'art. 32-38 L. 157/2005 alle seguenti specie: cinghiale, fagiano, lepre, beccaccia, colombaccio. La caccia al cinghiale è consentita nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento Regionale 01/2008, art. 16 e art. 17.

2. All'interno dell'area contigua (Pre-Parco) l'esercizio della attività venatoria alla fauna stanziale e migratoria di cui al comma 1 è consentito per ciascuna annata venatoria a non più di 50 cacciatori, iscritti all'ATC B03 - Collina e Montagna Occidentale, residenti nel Comune di Lizzano in Belvedere.

3. La caccia al cinghiale è consentita ai cacciatori aventi i requisiti prescritti dal Regolamento Regionale n. 1/2008 art. 16 e art. 17 iscritti a squadre di caccia al cinghiale autorizzate ad operare nell'ATC-B03 Collina e Montagna Occidentale, nelle zone di caccia di cui all'allegato cartografico, alle quali non si applicano le normative del comma 2 art.5, del presente regolamento.

4. Il piano di prelievo di cui all'art. 38 L. R. n. 6/2005 è approvato dalla Provincia previo parere di conformità del Parco di cui all'art. 2 delle norme di attuazione del Piano Territoriale del Parco.

## **ART. 6**

### **Limitazioni dell'attività venatoria**

1. Le giornate di caccia settimanali autorizzate sono 2 (due) per la selvaggina stanziale e migratoria di cui all'art. 5 comma 1, più 2 (due) per la caccia al cinghiale.

2. Le giornate settimanali di caccia al cinghiale in braccata autorizzate a ciascuna squadra all'interno delle zone di caccia definite dall' art. 4 comma 5 sono il mercoledì e il sabato, nel periodo previsto dal calendario venatorio provinciale per l'ATC-B03 per un massimo di 20 giornate di caccia nella singola annata venatoria.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, la caccia nell'area contigua (Pre-Parco) è consentita nel rispetto del Calendario Venatorio regionale e provinciale e nei limiti definiti dalle leggi nazionali e regionali.

4. Eventuali ulteriori limitazioni, in particolare riguardo le giornate venatorie e le specie cacciabili, potranno essere imposte motivatamente, anche per ragioni legate alla fruizione turistica e didattica del Parco, dal Consorzio di Gestione del Parco, qualora se ne riscontrasse la necessità. Le modifiche, di carattere temporaneo, dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio Tutela e Sviluppo Fauna dell'Amministrazione provinciale ed all'ATC competente.

5. La caccia nell'area contigua (Pre-Parco) è consentita nel periodo 15 ottobre - 31 dicembre di ogni annata venatoria.

6. In caso di ferimento di un animale le squadre dovranno provvedere al suo recupero mediante l'utilizzo di conduttori e di cani da traccia abilitati, già disponibili anche per la caccia di selezione in area ATC. In caso di ferimento da parte di cacciatori di selezione questi dovranno provvedere al recupero nello stesso modo. I capi abbattuti in selezione dovranno essere recapitati per il controllo e le misurazioni biometriche a uno dei centri autorizzati dell'ATC BO 3.

#### **ART. 7**

##### **Carniere**

Durante la stagione venatoria potranno essere abbattuti da ciascun cacciatore non più dei seguenti capi:

- 4 lepri
- 10 fagiani
- 4 beccacce
- 20 colombacci

#### **ART. 8**

##### **Orario**

L'accesso da parte dei cacciatori all'area contigua (Pre-Parco) abilitata all'esercizio venatorio non potrà avvenire prima delle ore 6,00 del mattino e non oltre le ore 17,00 del pomeriggio, mentre l'attività venatoria seguirà gli orari del calendario venatorio. In caso di inosservanza saranno applicate immediatamente le sanzioni di cui all'art. 15 commi 1, 2 e 3.

#### **ART. 9**

##### **Densità di cacciatori**

L'accesso all'attività venatoria non sarà superiore a 1 cacciatore ogni 19 ettari della superficie dell'area contigua (Pre-Parco).

## **ART. 10**

### **Titolo di accesso**

1. Quale titolo di accesso per il riconoscimento e il controllo dei cacciatori di cui al comma 2 dell'art. 5 è previsto il rilascio di apposito tesserino da parte del Consorzio di Gestione del Parco.

2. Il tesserino verrà rilasciato previo accertamento dell'estensione della copertura assicurativa all'esercizio dell'attività venatoria nell'area contigua (Pre-Parco) e sottoscrizione di dichiarazione di sollevare l'Ente Parco da ogni responsabilità in merito agli eventuali danni che potessero derivare a terzi o alla stessa persona del dichiarante, in dipendenza dell'attività venatoria.

3. Sarà cura del cacciatore riepilogare sul tesserino di cui al comma 1 del presente articolo le giornate di caccia effettuate, il numero di capi di selvaggina stanziale e migratoria abbattuti, specie per specie. Il tesserino dovrà essere restituito all'Ente Parco al termine della stagione venatoria e comunque entro il 31 marzo. In caso di mancata consegna, al cacciatore inadempiente non verrà rilasciato il tesserino per la stagione venatoria successiva.

## **ART. 11**

### **Controllo e vigilanza**

L'Ente di Gestione del Parco collabora al coordinamento della vigilanza Faunistico Venatoria con la Provincia e l'ATC ai sensi dell'art. 59 della L.R. 8/94 e successive modificazioni e integrazioni, anche tramite apposita convenzione.

## **ART. 12**

### **Gestione della fauna**

1. Al fine di una corretta gestione della fauna nel territorio dell'area contigua (Pre-Parco) l'ATC provvede agli interventi previsti dall'art. 33, comma 1, della L.R. n. 8/94 e successive modificazioni e integrazioni secondo le modalità da definirsi con apposita convenzione stipulata con l'Ente di Gestione del Parco.

2. Il tesserino di cui all'art. 10, la licenza di caccia, il tesserino regionale, l'assicurazione e lo specifico titolo di abilitazione per poter esercitare la caccia agli ungulati dovranno essere esibiti a semplice richiesta del personale di vigilanza.

## **ART. 13**

### **Caccia al cinghiale**

1. Per le stagioni venatorie 2014/2017 la caccia al cinghiale è consentita con il metodo della braccata, della girata e in selezione, con le modalità e nei limiti definiti ai commi successivi.

2. La caccia in braccata è consentita nelle zone definite dal Parco la cui estensione non potrà essere superiore all'80% dell'area contigua (Pre-Parco) atte a svolgere l'attività venatoria. La caccia in braccata non potrà essere condotta nelle aree riservate alla girata.

3. Per l'esercizio della caccia in braccata sono ammesse le due squadre locali: "Codino di Vidiciatico" e "Monte Pizzo di Lizzano in Belvedere" costituite presso l'ATC B03 ed autorizzate dalla Provincia.

4. A ciascuna delle due squadre sono assegnate permanentemente per l'intera valenza del regolamento due zone di caccia, la cui definizione verrà fatta in accordo tra le squadre ed il Parco.

5. Nel periodo di validità del presente regolamento 2014/2017 nelle zone individuate dall'Ente Parco, all'art. 4 comma 4, la caccia al cinghiale dovrà essere esercitata esclusivamente utilizzando il metodo della girata. La caccia in girata dovrà essere praticata con le modalità previste dal Calendario Venatorio Provinciale e nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 16 del Regolamento Regionale n. 1/2008, da parte dei gruppi di girata opportunamente autorizzati dalla Provincia.

6. La caccia in braccata è consentita nelle zone determinate dall'art. 4 comma 5 nelle giornate determinate dall'art. 6 comma 2.

7. Nel corso del presente regolamento 2014/2017, la caccia col metodo della girata nelle aree a tal fine previste dal comma 5, dovrà essere effettuata esclusivamente di lunedì per un massimo di 8 giornate di caccia nella singola annata venatoria, dai gruppi di girata approvati dalla Provincia, con regolare tesserino individuale, rilasciato dal Parco e con precedenza ai cacciatori domiciliati nel Comune di Lizzano in Belvedere e previa autorizzazione dell'Ente Parco.

8. L'ATC B03 provvedere all'iscrizione dei cacciatori alle 2

squadre ammesse alla caccia in braccata nei limiti previsti dalle norme vigenti. Le priorità di ammissione alle forme di caccia di cui all'art. 38 L.R. 6/2005 sono:

1. residenti nel Comune di Lizzano in Belvedere;
2. proprietari o conduttori di fondi posti all'interno del territorio del Parco e dell'area contigua (Pre-Parco);
3. residenti nei Comuni confinanti con il Comune di Lizzano in Belvedere (Porretta Terme, Gaggio Montano);
4. residenti nei Comuni già convenzionati o che potranno convenzionarsi con l'Ente di gestione del Parco.
5. altri cacciatori.

9. Al fine di ridurre l'azione di disturbo, i battitori non potranno superare il numero di 10. Il numero di cani utilizzato in ogni braccata non potrà superare le 10 unità con ausiliari caratterizzati da un buon livello di coesione di muta e addestramento.

10. Per ogni giornata di caccia consentita ai sensi dell'art. 6 è ammessa la presenza di due squadre in azione di caccia in braccata all'interno del territorio dell'area contigua (Pre-Parco), in zone di caccia non contermini.

11. Le squadre impegnate nella caccia in braccata sono tenute a segnalare il giorno e il luogo di realizzazione della braccata dandone comunicazione, almeno sette giorni prima, tramite apposizione di avviso all'Albo Pretorio del Comune e del Parco e tramite tabellazione, apposta o stagionalmente o almeno da tre giorni prima e fino alla data di esecuzione della braccata, lungo tutte le possibili vie di accesso al territorio interessato dalla stessa. Le tabelle apposte lungo i sentieri dovranno essere visibili a distanza, di colore giallo e resistenti all'umidità, tali tabelle andranno rimosse al termine delle braccate o della stagione venatoria.

12. Le squadre di caccia al cinghiale sono tenute a prestare opera di volontariato a favore del Consorzio di Gestione del Parco nella realizzazione di interventi necessari alla gestione faunistico-venatoria del territorio. Tali interventi saranno realizzati sotto il coordinamento dell'Ente di Gestione e riguarderanno, a titolo di esempio, tabellazione del territorio, prevenzione danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici, censimenti, vigilanza prevenzione incendi ecc.

## **ART. 14**

### **Altre possibilità di prelievo**

E' prevista la possibilità del prelievo di capi di Capriolo, Cervo e Daino all'interno dell'area contigua (Pre-Parco) da parte di selecontrollori abilitati, con precedenza a quelli domiciliati nel comune di Lizzano in Belvedere, a seguito di censimenti e in subordine a quanto definito dall'ISPRA, secondo i criteri che definirà l'Ente gestore del Parco.

## **ART.15**

### **Sanzioni**

1. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano le sanzioni di cui all'art. 30, 31 e 32 della L. 157/92, all'art. 61 della L.R. 8/94 e all'art. 14 del Regolamento Regionale 01/2008. Per le procedure di irrogazione delle sanzioni si applicano le norme della L. 24 aprile 1981 n. 689 e della L.R. 28 aprile 1984 n. 21.

2. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento è inoltre prevista la sospensione immediata del tesserino di cui all'art. 10, la durata di tale sospensione, comunque non inferiore a sei mesi, sarà commisurata all'entità e al danno causato dall'infrazione, fino al non rilascio per le stagioni venatorie successive in casi di recidiva grave.

3. Le sanzioni aggiuntive di cui al comma 2 si applicano al caposquadra nel caso di violazioni compiute durante attività di caccia al cinghiale in braccata, in particolare relativamente al rispetto delle giornate di caccia ed alla composizione delle squadre e al conduttore di cane limiere nel caso di violazioni compiute durante attività di caccia al cinghiale in girata.

## **ART. 16**

### **Entrata in vigore**

II presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge, è ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore dopo tale data, sostituendo il precedente regolamento.

Le zone di caccia valide fino al 2017 saranno applicate anche per la stagione venatoria 2013-2014